COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

SETTORE I - AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 249 del 25/05/2020

Determina N. 118 del 25/05/2020 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Quantificazione fondo risorse decentrate anno 2020. Primi provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Atteso che con atto C.C. n. 14 del 23.05.2019, reso immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 74 del D. Lgs. n. 118 del 2011);

Premesso che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2016 – 2018;

- il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni circa le regole di costituzione e di utilizzo del Fondo Risorse decentrate;

- in particolare, l'art. 67 del citato contratto, al comma 1 testualmente dispone:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Dato atto che l'art. 31 del richiamato CCNL del 22.01.2004 individuava due tipologie diverse di risorse decentrate:

- quelle che ricomprendono le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno le caratteristiche della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "risorse stabili" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili e duraturi nel tempo;
- quelle che ricomprendono le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e della variabilità, dette "risorse variabili" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

Dato atto altresì che:

- le suddette risorse decentrate stabili, di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:

- CCNL 1° aprile 1999, artt. 14 comma 4, 15 comma 1 lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;
- CCNL 5 ottobre 2001, art. 4 commi 1 e 2;

- alle risorse di che trattasi si aggiunge altresì l'incremento di cui all'art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo;

- le risorse decentrate stabili del fondo di cui sopra possono essere ulteriormente integrate per effetto dell'applicazione delle seguenti discipline:

- Art. 4, comma 1, CCNL del 9 maggio 2006;
- Art. 8, commi 1 e 2, CCNL dell'11 aprile 2008;

Visto infine l'art. 67, comma 2, del CCNL 21.05.2018, il quale disciplina una serie di ipotesi di incremento delle risorse stabili previste dal comma 1; in particolare stabilendo che:

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel

fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

Dato atto che l'*unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017,* era stato calcolato in **€ 44.468,54**, facendo riferimento al totale delle risorse stabili individuate per l'anno 2017 con le determinazioni del Responsabile del Settore I n° 137 del 03.08.2017 e n° 318 del 12.12.2017, con le quali è stato quantificato il Fondo Risorse decentrate per l'anno 2017;

Dato atto che nella quantificazione del fondo dell'anno 2017, operata con le determinazioni sopra richiamate, non era stato inserito l'incremento previsto dall'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004, relativo allo 0,20% del monte salari 2001, destinato al finanziamento delle alte professionalità;

Preso atto che con successiva determinazione della sottoscritta n° 348 del 19.11.2018, ad oggetto "Rideterminazione fondo risorse decentrate anno 2017", si è provveduto ad inserire il predetto incremento, pari a € 488,59**,** rideterminando pertanto il fondo dell'anno 2017 in € 42.519,15**,** ed in particolare calcolando un totale delle risorse stabili, individuate ai sensi dell'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, **di € 44.957,13,** ivi compreso *l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017*, a mente della disposizione contenuta nell'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018;

Calcolato pertanto che, ai sensi del richiamato art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, calcolate ai sensi dell'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, che costituisce il "Fondo Risorse decentrate" per l'anno 2020 è pari a **€ 44.957,13**;

Accertato dunque che le risorse che alimentano il fondo risorse decentrate dell'anno 2020, risultano come di seguito argomentato:

Art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018: unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017: **€ 44.957,13**

Art. 67, comma 2, lett. a): un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 (calcolando, secondo il parere Aran CFL45, tale importo per tutte le unità in servizio a tempo indeterminato e determinato alla data del 31.12.2015, senza riproporzionare l'importo in caso di personale a tempo parziale, e dunque per 15 unità di personale): **€ 1.248,00**

Art. 67, comma 2, lett. b): un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, considerando le posizioni economiche in godimento alla data di sottoscrizione del CCNL, e dunque senza tener conto delle progressioni conseguite successivamente: **€ 396,50**

Art. 67, comma 2, lett. c): un importo corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno: (cessazione Cilli Giacomo, cat. D6/D1) **€ 118,95**

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2020: € 46.720,58

Richiamato l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 che prevede: "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*".

Richiamata la propria precedente determinazione n° 347 del 19.11.2018, con la quale il limite rappresentato dal fondo risorse decentrate per l'anno 2016 è stato rideterminato in **€ 37.907,68**;

Considerato, pertanto, che ai sensi del sopra richiamato 23 del D. Lgs. 75/2017, il limite per la quantificazione del fondo risorse decentrate è pari a **€ 37.907,68**;

Vista la dichiarazione congiunta n. 5, secondo la quale: "*In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*

Richiamati altresì**:**

- la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti, Sezione per le Autonomie, secondo la quale: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".*

- l'art. 11 del D.L. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".*

Ritenuto, dunque, di dover considerare esclusi, ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, gli incrementi calcolati in applicazione dell'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21.05.2018, come segue:

Somme escluse dal limite: € 1.644,50 (€ 1.248,00 + € 396,50)

Totale risorse stabili soggette al limite: € 45.076,08

Visto, infine, l'art. 33, comma 2, del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. decreto Crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, che dispone: "*Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.*"

Richiamato infine il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020, il quale nelle premesse precisa "*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;*

Richiamata la determinazione n° 349 del 19.11.2018, ad oggetto "Quantificazione fondo risorse decentrate anno 2018. Ulteriori provvedimenti.", con la quale il fondo risorse decentrate per l'anno 2018 veniva fissato in complessivi **€ 43.841,52,** di cui **€ 38.561,88** per parte stabile e **€ 5.279,64** per parte variabile;

Calcolato che:

- il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo risorse decentrate, limitatamente alla parte stabile e considerato un numero di dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 pari a 16, **è di € 2.410,12;**

- ad oggi, il numero di dipendenti in servizio, è pari a 15, ma, essendo programmata l'assunzione di due dipendenti di categoria C per l'anno 2020, il numero di dipendenti al 31.12.2020 sarà pari a 17;

- il limite del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, per assicurare l'invarianza del valore medio pro-capite dell'anno 2018, dovrà essere non inferiore a **€ 40.972,04** (€ 2.410,12 x 17 dipendenti);

Ritenuto pertanto di adeguare il limite per il fondo risorse decentrate previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2018, in **€ 40.972,04;**

Dato atto pertanto che il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 sarà definito come segue:

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2020: € 46.720,58

Somme escluse dal limite: € 1.644,50 (€ 1.248,00 + € 396,50)

Totale risorse stabili soggette al limite: € 45.076,08

Decurtazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 75/2017, come adeguato all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019: **€ 4.104,04**

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2020 RIDETERMINATE: € 42.616,54

Dato atto che la presente determinazione potrà essere rivista alla luce di chiarimenti che dovessero intervenire circa l'applicazione del ripetuto art. 33 del D.L. 34/2019;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare la quantificazione del "fondo risorse decentrate", di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 dell'anno 2020 come dal seguente prospetto:

ANNO 2020	

RISORSE STABILI	
Art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	€ 44.957,13
Art. 67, comma 2, lett. a)	€ 1.248,00
Art. 67, comma 2, lett. b)	€ 396,50
Art. 67, comma 2, lett. c)	€ 118,95
TOTALE RISORSE STABILI 2020	**€ 46.720,58**
Somme escluse dal limite	**€ 1.644,50**
TOTALE RISORSE 2020 ASSOGGETTATE AL LIMITE	**€ 45.076,08**
Quota media pro-capite anno 2018	€ 2.410,12
Fondo 2020 corrispondente alla quota pro capite 2018	€ 40.972,04
Limite ex art. 23 D. Lgs. 75, adeguato all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019	€ 40.972,04
Decurtazione da applicare	€ 4.104,04
TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTE	**€ 42.616,54**
VERIFICA LIMITE ANNO 2016	
Limite anno 2016 adeguato	**€ 40.972,04**
Somme 2020 escluse dal limite	**€ 1.644,50**
Totale fondo anno 2019 al netto somme escluse	**€ 40.972,04**
RISPETTO LIMITE	**OK**

3. Di dare atto che la presente determinazione potrà essere rivista alla luce di chiarimenti che dovessero intervenire circa l'applicazione del ripetuto art. 33 del D.L. 34/2019;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e al Revisore dei conti.
5. di dare atto che la sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 307 del 25/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa DI COSTANZO CATIA in data 25/05/2020.

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 370

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 249 del 25/05/2020

Il 25/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 249 del 25/05/2020 con oggetto: **Quantificazione fondo risorse decentrate anno 2020. Primi provvedimenti.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa DI COSTANZO CATIA il 25/05/2020.